

Penale Ord. Sez. 1 Num. 54050 Anno 2018

Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udiienza: 05/11/2018

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

Innaro Luigi, nato il 31/10/1977;

avverso l'ordinanza emessa il 07/12/2017 dal Tribunale di Napoli;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona di Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca dell'esecutività della sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 29/09/2016, divenuta irrevocabile il 14/04/2017, e contestualmente respingeva la richiesta di restituzione nel termine presentata da Luigi Innaro, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo previgente.

Con tale sentenza l'imputato era stato condannato alla pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, per i reati di ricettazione continuata e truffa, commessi in danno di Enrico Arino, in epoca antecedente e prossima al 02/01/2012.

Il rigetto dell'istanza di Luigi Innaro, ex art. 670 cod. proc. pen., veniva pronunciato dal Tribunale di Napoli sul presupposto della regolarità delle notifiche che erano state eseguite nei suoi confronti nel procedimento di cognizione. Di queste notifiche, la prima, relativa all'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-*bis* cod. proc. pen. era stata eseguita a mani della moglie, Iolanda Amatrudi, il 04/03/2013, presso il domicilio eletto; la seconda, relativa al decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Napoli, era stata eseguita, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., il 12/11/2013, a mani del difensore d'ufficio dell'imputato; la terza, relativa all'estratto della sentenza contumaciale, era stata eseguita, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., il 27/02/2017, mediante trasmissione alla posta elettronica certificata del difensore d'ufficio del condannato.

Il Giudice dell'esecuzione, in particolare, nel valutare la sequenza procedimentale che si concludeva con la sentenza irrevocabile controversa, rilevava che le notifiche effettuate nel presente procedimento – successive a quella eseguita, ex art. 415-*bis* cod. proc. pen. il 04/03/2013, della cui legittimità non si discute – erano regolari, atteso che la successiva impossibilità di notificazione nel domicilio ritualmente eletto non necessitava, testualmente, «di alcun ulteriore accertamento prima di effettuare la notifica ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p., con la conseguenza che deve ritenersi corretta la formazione del titolo esecutivo nei confronti dell'Innaro Luigi».

Il rigetto della ulteriore istanza di restituzione nel termine, a norma dell'art. 175 cod. proc. pen., nel testo previgente alla recente riforma in forza della legge 28 aprile 2014, n. 67, era giustificato dal Giudice dell'esecuzione in ragione del fatto che «in sede di notifica dell'avviso ex 415-*bis* c.p.p., la moglie capace e convivente dell'indagato, aveva regolarmente ricevuto la notifica di tale atto».



2. Avverso la predetta ordinanza Luigi Innaro, a mezzo dell'avv. Leopoldo Perone, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 161, 175, 179, comma 1, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame non aveva esplicitato le ragioni per le quali si riteneva dimostrato che il condannato avesse avuto conoscenza del procedimento conclusosi con la sentenza irrevocabile presupposta, da valutare anche alla luce della abrogazione dell'istituto della contumacia da parte della legge n. 67 del 2014.

Si deduceva, in proposito, che all'imputato non era stato regolarmente notificato e, comunque, non aveva acquisito effettiva conoscenza né del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Napoli, né dell'estratto contumaciale della sentenza pronunciata nei suoi confronti dallo stesso Tribunale, notificato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante la sua condizione di sostanziale irreperibilità.

In particolare, il ricorrente non era stato trovato nel domicilio eletto in Napoli, Via Nuovo Poggioreale n. 132, come indicato nel verbale del 10/01/2013, redatto presso il Commissariato di P.S. di Napoli Poggioreale; né si era provveduto a compiere ulteriori ricerche, finalizzate a verificare l'eventuale mutamento del domicilio del ricorrente, conseguente al suo trasferimento di residenza ovvero ad altra causa, in mancanza delle quali dovevano ritenersi affette da nullità le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., e, comunque, indimostrata l'effettiva conoscenza del processo e della sentenza di condanna da parte di Innaro, considerata la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 67 del 2014, interpretata dal ricorrente nel senso che «il giudice, anche se vi sia stata la dichiarazione di contumacia, deve verificare la situazione dell'imputato alla luce della nuova normativa dichiarando l'imputato assente o sospendendo il processo per irreperibilità».

Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, si reputa necessario ripercorrere la sequenza procedimentale sulla base della quale il Tribunale di Napoli riteneva legittimo il titolo esecutivo costituito dalla sentenza emessa il 29/09/2016, divenuta irrevocabile il 14/04/2017, con cui Luigi Innaro era stato condannato alla pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, per i reati di ricettazione continuata e truffa, commessi in danno di Enrico Arino, in epoca antecedente e prossima al 02/01/2012.

Secondo il Giudice dell'esecuzione, la legittimità del titolo esecutivo di cui si controverte e la ritenuta effettiva conoscenza di esso discendevano dalla sequenza comunicativa posta a fondamento della decisione controversa.

Tale sequenza trae origine dall'avviso di conclusione delle indagini notificato ex art. 415-*bis* cod. proc. pen. a mani della moglie di Luigi Innaro, Iolanda Amatrudi, il 04/03/2013, presso il domicilio ritualmente eletto dal ricorrente nel verbale redatto il 10/01/2013 davanti al Commissariato P.S. di Napoli Poggioreale; era proseguita con la notifica del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Napoli, a mani del difensore d'ufficio dell'imputato, il 12/11/2013, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dopo un accesso negativo dell'ufficiale giudiziario presso il domicilio eletto, in data 07/11/2013; era, infine, culminata nella notifica dell'estratto della sentenza contumaciale in esame, il 27/02/2017, al difensore d'ufficio del ricorrente, tramite posta elettronica certificata, a seguito di ulteriore accesso negativo dell'ufficiale giudiziario nel domicilio eletto, eseguito il 18/01/2017.

3. In questa cornice processuale, occorre preliminarmente verificare, tenuto conto dell'esperimento del rimedio processuale di cui all'art. 175 cod. proc. pen., se, nel caso in esame, per assicurare la conoscenza del procedimento celebrato davanti al Tribunale di Napoli, da parte di Luigi Innaro, era sufficiente la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415-*bis* cod. proc. pen., andata a buon fine.

La questione rilevante che si pone riguarda proprio l'individuazione delle condizioni necessarie per ritenere effettivamente conosciuto dall'imputato il procedimento conclusosi con la sentenza della cui esecutività si controverte, conformemente a quanto previsto dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo precedente la riforma introdotta dalla legge n. 67 del 2014.

Il quesito cui rispondere è se, per l'esperimento del rimedio processuale di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., attivato da Luigi Innaro davanti al Tribunale di Napoli, l'effettiva conoscenza del procedimento debba essere riferita all'accusa espressa nel provvedimento formale di *vocatio in iudicium* ovvero tale conoscenza possa essere riferita anche all'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-*bis* cod. proc. pen.

La prima opzione rimanda all'art. 6 CEDU, nel senso della sicura consapevolezza della pendenza del processo e della precisa cognizione dell'accusa contenuta in un atto formale, che impone l'individuazione, in termini certi, del momento in cui tale conoscenza si sia verificata.

Nella prospettiva prefigurata dall'art. 6 CEDU, così come interpretato da questa Corte, la conoscenza effettiva del procedimento presuppone un atto

formale di contestazione idoneo a informare l'accusato, in tempi celeri, in una lingua comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, al fine di consentirgli di difendersi nel merito (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi, Rv. 255374; Sez. 1, n. 20036 del 09/05/2006, El Aidoudi, Rv. 233864; Sez. 2, n. 9105 del 21/02/2006, Doum, Rv. 233514).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che, secondo quanto affermato dall'art. 6 CEDU, avvisare «qualcuno delle azioni penali rivoltegli costituisce un atto giuridico di tale importanza da dover corrispondere a condizioni di forma e di sostanza idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato, non essendo sufficiente "una conoscenza vaga e non ufficiale"» (Sez. 4, n. 41860 del 17/06/2009, Tagliabue, Rv. 245438).

Posti i termini del problema, occorre ora dare sinteticamente conto degli orientamenti giurisprudenziali che si contrappongono in materia e che, ad avviso di questo Collegio, rendono opportuno l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite.

4. Secondo un primo orientamento, già sopra anticipato che si profila maggioritario, nelle ipotesi assimilabili a quella in esame, per superare la presunzione di ignoranza del procedimento da parte dell'imputato rimasto contumace, occorre la prova della conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di *vocatio in iudicium* dell'imputato davanti all'organo giurisdizionale che lo deve giudicare – nel caso di specie rappresentato dal Tribunale di Napoli – che presuppone la regolarità della citazione a giudizio (Sez. 1, n. 18549 del 28/04/2016, Zanellato, Rv. 266855; Sez. 1, n. 29851 del 24/06/2009, Cari, Rv. 244316; Sez. 1, n. 3746 del 16/01/2009, Del Duca, Rv. 242536).

Nella cornice ermeneutica in esame «l'effettiva conoscenza del procedimento che impedisce la restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale va riferita alla conoscenza dell'accusa contenuta in provvedimento formale di *vocatio in iudicium*, solo in tal caso potendo ritenersi volontaria la rinuncia a comparire [...]» (Sez. 1, n. 29851 del 24/06/2009, Cari, cit.), con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente che l'imputato abbia avuto conoscenza certa dell'avviso di conclusione delle indagini, notificatogli ai sensi dell'art. 415-*bis* cod. proc. pen.

Ne discende che, accedendo a questa opzione interpretativa, nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione non poteva presumere, sulla scorta della sola ritualità delle notifiche degli atti che avevano preceduto l'emissione della sentenza irrevocabile di condanna, l'effettiva conoscenza del processo da parte

dell'imputato, Luigi Innaro, atteso che la notifica del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Napoli, era stata eseguita a mani del difensore di ufficio dell'imputato il 12/11/2013, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dopo un accesso negativo al domicilio eletto dell'ufficiale giudiziario, eseguito il 07/11/2013.

5. All'orientamento ermeneutico sopra richiamato se ne contrappone un altro, che deve ritenersi minoritario, al quale il Collegio ritiene invece di aderire, secondo cui, per superare la presunzione di non conoscenza del procedimento di cui si controverte, è sufficiente la prova della conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato all'indagato ai sensi dell'art. 415-*bis* cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43452 del 03/07/2013, Baloc, Rv. 256822).

Secondo quanto affermato nella decisione di legittimità richiamata, la «conoscenza della esistenza del processo non è ricollegabile solo ad un atto posto in essere di iniziativa della polizia giudiziaria anteriore alla formale instaurazione dello stesso procedimento, ma si ricollega ad atti a contenuto giurisdizionale, ai quali è conseguito la precisa scelta dell'imputato di non osservarli» (Sez. 2, n. 43452 del 03/07/2013, Baloc, cit.).

Recependo questa opzione interpretativa, sulla base della ricostruzione della vicenda processuale posta a fondamento dell'ordinanza impugnata, poteva ritenersi superata la presunzione di non conoscenza del processo di cui si controverte da parte di Luigi Innaro, atteso che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen. veniva notificato a mani della moglie del ricorrente, Iolanda Amatrudi, il 04/03/2013, presso il domicilio eletto dall'indagato, ubicato a Napoli, in Via Nuovo Poggioreale n. 132.

6. In questa cornice, il contrasto tra la soluzione tendente a ritenere superata la presunzione di non conoscenza del procedimento penale sulla base della *vocatio in iudicium* dell'imputato e quella, contrapposta, secondo cui l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-*bis* cod. proc. pen. laddove ritualmente notificato – e conforme al modello legale che contiene “la sommaria enunciazione del fatto per cui si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto” (così testualmente il comma 2 dell'art. 415-*bis* cit.) – consente di ritenere conosciuto il procedimento ostando alla restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (vecchio testo), non incide soltanto sulla vicenda giurisdizionale in esame ma richiama l'esigenza di assicurare l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale su questione di indubbia rilevanza.

Per tali ragioni si reputa opportuno, a norma dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., rimettere alle Sezioni unite il seguente quesito: «Se, ai fini dell'esperimento del rimedio processuale previsto dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo previgente, l'effettiva conoscenza del procedimento, da parte dell'imputato rimasto contumace nel giudizio, debba essere riferita alla conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di *vocatio in iudicium* o possa essere riferita anche alla conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari».

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni unite.

Così deciso il 05/11/2018.